



STATUTO

Modifiche Statutarie deliberate dall'8^a Assemblea del GAS
del 21-22-23 Ottobre 2019 a Paestum

PARTE I

Art.1 - Costituzione e sede

È costituita in Riccione l'Associazione "GAS" – Gruppo Agenti Sara - alla quale possono aderire tutti gli Agenti con mandato Sara Assicurazioni SpA e Sara Vita SpA. La sede legale dell'Associazione viene eletta presso gli uffici in dotazione al Gruppo, in mancanza presso il domicilio stabilito dal Presidente pro-tempore.

Il Gruppo Agenti Sara aderisce al Sindacato Nazionale Agenti e salvaguarda l'autonomia del singolo associato di iscriversi ad OSN diverse.

Art.2 - Scopi

Il Gruppo tutela e promuove gli interessi collettivi ed individuali degli Associati con particolare riferimento a quelli professionali, materiali e morali;


- Stipula accordi aziendali a livello generale e/o particolare non contrastanti con i più generali accordi sottoscritti dalle OSN, vigilando anche sull'osservanza dei contratti e/o accordi collettivi in essere;
- Assiste gli iscritti ed eventualmente i loro eredi nelle vertenze con l'Impresa, nelle forme e nei modi che il Consiglio Nazionale riterrà opportuno, anche dopo la cessazione del mandato.
- interviene presso le Imprese proponenti al fine di migliorare i servizi organizzativi, tecnici ed amministrativi, per agevolare il lavoro produttivo e gestionale delle agenzie;
- attua e favorisce previdenze a favore degli iscritti anche attraverso la creazione di particolari enti di solidarietà;
- contribuisce al miglioramento della conoscenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti anche avvalendosi di consulenti e società esterne

- può compiere operazioni mobiliari finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, ed immobiliari limitatamente all'eventuale acquisto di una idonea sede sociale;
- tutela gli interessi economici degli associati;
- può costituire Società di servizi per le finalità di cui sopra;
- mantiene rapporti, nell'interesse degli iscritti, con le OSN.

Art. 3 - Durata

La durata del Gruppo è a tempo indeterminato.

PARTE II



Art. 4 – Associati

Possono essere associati al Gruppo, con parità di diritti e di doveri, i soli Agenti Sara come previsto dall'art.1 che risultino in regola con il contributo associativo.

Possono mantenere la qualifica di associati, su ratifica del Consiglio Nazionale, gli agenti in quiescenza, che alla cessazione dell'attività agenziale facciano richiesta scritta al Presidente del GAS; gli associati in quiescenza non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma possono comunque svolgere a pieno titolo quelle cariche che venissero loro affidate da organi statutari.

Su decisione del Consiglio Nazionale, il Gruppo può ammettere tra i propri aderenti, quali Soci Onorari, anche persone non aventi titolo d'associazione; i Soci Onorari non possono ricoprire cariche associative e non hanno diritto di voto.

L' Associazione vincola l'Associato all'osservanza dello Statuto del Gruppo ed all'accettazione di tutte le delibere assunte dagli Organi Statutari.

L'Associato ha il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa e di fornire agli Organi del Gruppo tutte le notizie, anche riservate, riguardanti azioni o intenzioni da chiunque adottate in violazione degli accordi in essere.

È tenuto al rispetto del Codice deontologico.

Non può aderire ad altre associazioni od organismi che svolgano le medesime attività, od in contrasto alla politica del Gruppo, nei confronti di Sara Assicurazioni, ferma restando l'autonomia dei singoli associati di essere iscritti alle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria.

Art. 5 – Contributi

Il primo contributo deve essere versato all'atto dell'iscrizione, i successivi entro il 28 Febbraio di ogni anno e la sua riscossione può avvenire anche tramite la mandante II

mancato pagamento determina la sospensione dell'Associato che dopo 30 giorni, perdurando la morosità, è considerato dimissionario.

Il reintegro di tutti i diritti associativi avviene con il pagamento dei precedenti periodi insoluti, con il massimo di 2 anni. Se l'Associato ricopre cariche di Gruppo, decade automaticamente da esse senza possibilità di reintegro.

Nel caso di dimissioni in corso d'anno sarà comunque dovuta la quota associativa per l'intero anno solare, pertanto ai fini contabili saranno validamente considerati associati per l'anno solare di riferimento coloro che al primo gennaio di ogni anno risultassero nell'elenco degli associati.

L'ammontare dei contributi, il modo di riscossione e le quote di competenza sono stabiliti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva

PARTE III



Art. 6 – Organi del Gruppo

Sono Organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea Nazionale
- b) le Assemblee Regionali
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) la Giunta Esecutiva
- g) il Consiglio Nazionale
- h) il Coordinatore delle Commissioni
- i) il Collegio dei Probiviri
- l) il Collegio dei Revisori dei conti
- m) il Tesoriere

Art. 7 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è formata da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente per:

- iniziativa personale sentito il parere del Consiglio Nazionale
- delibera del Consiglio Nazionale e/o della Giunta Esecutiva
- richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli associati

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati almeno due terzi degli associati; in seconda convocazione è valida con almeno un terzo degli associati.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, e-mail o fax da inviarsi a ciascun associato almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 15 giorni a mezzo fax o telegramma o e-mail

L'avviso deve indicare luogo giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può essere rappresentato per delega da altro associato.

Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

La delega per essere considerata valida deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve essere compilata su carta intestata o timbrata dell'agente delegante, allegando copia di un suo valido documento di identità,
- deve indicare nome e cognome del delegante e del delegato,
- deve riportare la firma del delegante
- non deve presentare correzioni

La delega va consegnata al momento dell'accredito, fatta eccezione per i casi di associati già accreditati e che per motivi personali si devono assentare.

I componenti eletti negli Organi del Gruppo non possono delegare ad altri le funzioni ricevute.

Nell'occasione di svolgimento dell'Assemblea Elettiva, le iscrizioni all'Associazione potranno essere accettate fino a 30 giorni prima della data di svolgimento della stessa previo pagamento dell'intera quota associativa se l'iscrizione avviene prima del 30 giugno o del 50% della quota associativa qualora l'iscrizione avvenga successivamente a tale data

L'Assemblea Nazionale:

- all'inizio di ogni riunione elegge tra i partecipanti il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea ed una commissione elettorale composta da un Presidente e due scrutatori. Tali incarichi sono incompatibili con altre diverse cariche rivestite al momento nel Gruppo.
- traccia e delibera le linee politiche generali che interessano il Gruppo
- valuta l'esecuzione delle linee programmatiche da parte della Giunta
- ratifica il bilancio di gestione redatto dal tesoriere, controllato dal collegio dei revisori e approvato dalla Giunta Esecutiva
- nomina la Commissione della stesura del documento finale di cui approva il contenuto
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- elegge il Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva
- delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento del Gruppo
- può, con le modalità previste dallo statuto, indire un'Assemblea straordinaria per chiedere la decadenza della Giunta e del Consiglio Nazionale e le conseguenti nuove elezioni

L'Assemblea Nazionale viene convocata almeno una volta all'anno.

Art. 8 - Assemblea Regionale

È costituita da tutti gli associati della medesima zona ed è convocata, obbligatoriamente,

a mezzo di e-mail e/o fax da inviarsi a ciascun associato con preavviso di almeno sette giorni, ridotti a tre in caso di urgenza

In concomitanza con l'Assemblea Nazionale che prevede il rinnovo delle cariche deve essere convocata almeno 20 giorni prima.

Si riunisce per iniziativa del Consigliere Regionale o per richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta della Giunta Esecutiva.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti, anche per delega con il massimo di 1 a testa.

La notizia della convocazione dell'Assemblea Regionale dovrà essere comunicata al Presidente del Gruppo, al quale sarà inviato anche il verbale della riunione.

L'assemblea regionale:

- elegge il Consigliere Regionale e, su proposta di questi ratifica la scelta del Vice Consigliere che potrà agire solo in caso di impossibilità del Consigliere eletto. Il Vice Consigliere può partecipare, su invito del Presidente del Gruppo, al Consiglio Nazionale, ma senza diritto di voto.
- esprime le istanze degli associati di ciascuna zona
- delibera sui problemi di carattere locale
- delibera, a maggioranza dei suoi Componenti, la sfiducia al Consigliere, determinandone la decadenza
- non ha competenza di valutazione sull'operato della Giunta in ordine all'esecuzione della Mozione Assembleare.

Durante l'Assemblea Regionale viene eletto il Consigliere Regionale a maggioranza dei presenti, anche per delega.

In caso di parità di voto, si ha riguardo nell'ordine: all'anzianità continuativa di Gruppo, a quella di mandato ed infine a quella anagrafica.

Art. 9 - Il Consigliere Regionale

rappresenta il Gruppo in ciascuna Zona seguendo le direttive ricevute dal Presidente del Gruppo e/o dalla Giunta Esecutiva

- opera per la corretta applicazione delle politiche decise dal Presidente del Gruppo e/o della Giunta Esecutiva
- coordina gli iscritti informandoli sulle attività svolte dagli Organi del Gruppo, favorendo l'attuazione delle disposizioni prese dagli stessi
- riporta alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Nazionale le istanze e la volontà dei propri iscritti ed i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni.

Qualora il Consigliere Regionale venisse a cessare il proprio ruolo o ricorresse uno dei casi previsti dall'art. 29 dello Statuto o fosse impossibilitato a svolgere il proprio ruolo per gravi motivi di salute, il Presidente del GAS affida ad un associato della Zona il disbrigo dei compiti di ordinaria amministrazione e la convocazione dell'Assemblea regionale per l'elezione del nuovo Consigliere Regionale nel più breve tempo possibile. Tale associato potrà partecipare al Consiglio Nazionale ma senza diritto di voto.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

È costituito dalla Giunta Esecutiva e dai Consiglieri Regionali.

Si riunisce presso la sede indicata dalla Giunta Esecutiva per:

- iniziativa del Presidente
- delibera della Giunta Esecutiva
- richiesta di 1/3 dei suoi componenti
- voto unanime del Collegio dei Revisori dei Conti con preavviso di 15 giorni ridotti a 5 in caso di urgenza

Il Consiglio Nazionale deve essere, obbligatoriamente, convocato al termine di ogni Assemblea Nazionale che preveda il rinnovo delle cariche.

Il Consiglio Nazionale, seguendo gli indirizzi dell'assemblea coadiuva la Giunta Esecutiva ed il Presidente nello sviluppo della politica deliberata, concretizzandone le volontà espresse e inoltre:

- ratifica l'operato della Giunta Esecutiva con maggioranza dei 2/3 dei componenti.
- può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Straordinaria
- è organo di appello del Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Giunta Esecutiva

È l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea Nazionale e della linea politica del Presidente del Gruppo.

È formato da 7 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

Sono organi della Giunta Esecutiva: il Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore delle commissioni.

Si riunisce su iniziativa del Presidente o per richiesta della maggioranza dei suoi componenti con un preavviso di 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza, a mezzo di e-mail o di fax .

Le riunioni sono valide in presenza di almeno 5 componenti.

La Giunta Esecutiva decade con le dimissioni di almeno 5 dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva:

- ratifica la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere
- valuta e sottopone al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo e consuntivo.
- ratifica la nomina del Coordinatore e dei Componenti delle commissioni per i rapporti con le imprese proponenti
- sottopone al Consiglio Nazionale determinazioni e variazioni dei contributi associativi
- esegue le linee programmatiche dell'Assemblea Nazionale e la linea politica del Presidente.

Art. 12 - Presidente

È membro della Giunta Esecutiva.

Il Presidente è il legale rappresentante del Gruppo, per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati, consulenti e procuratori alle liti.

È eletto dall'Assemblea Nazionale e decade con il rinnovo delle cariche o per voto di sfiducia espresso dalla Giunta Esecutiva nella sua maggioranza.

Il Presidente accogliendo le indicazioni delle mozioni assembleari è il responsabile della linea politica del Gruppo, indicandone le strategie.

Il Presidente è responsabile della comunicazione e delle relazioni con i media, adempie, inoltre, a tutte le funzioni non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Convoca l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Nazionale, stabilendone data, ora, località dello svolgimento ed ordine del giorno.

Propone tra i componenti della Giunta Esecutiva uno o più Vice Presidenti,

Propone uno o più Coordinatori ed i Componenti delle Commissioni per i rapporti con le imprese preponenti, fissandone gli ambiti e le competenze.

Può revocare e/o avocare temporaneamente a sé le funzioni delegate ai componenti degli Organi già incaricati su proposta dello stesso Presidente e ratificati dalla Giunta Esecutiva.

Può proporre, tra i componenti dell'Esecutivo o tra gli Associati, nonché tra figure professionali esterne al Gruppo, deleghe specifiche revocabili, atte a gestire per conto del Presidente o della Giunta Esecutiva, argomenti e situazioni ben delimitati.

Convoca e presiede la Giunta Esecutiva e può intervenire o far intervenire uno o più suoi rappresentanti alle assemblee regionali.

Art. 13 - Vice Presidente

È membro della Giunta esecutiva.

La designazione avviene su proposta del Presidente e ratifica della Giunta Esecutiva.

Sostituisce il Presidente nel caso di suo impedimento.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente in carica, le funzioni dello stesso vengono demandate al Vice Presidente il quale avrà quindi funzioni di vicariato per tutto il tempo in cui il Presidente non può svolgere le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento.

Qualora il Presidente del GAS decada dall'incarico, decadranno anche gli altri componenti della Giunta Esecutiva salvo il Vice Presidente, che resterà in carica per le sole mansioni di ordinaria amministrazione, il Segretario e il Tesoriere limitatamente alle questioni amministrative e contabili. È compito del Vice Presidente convocare entro 90 giorni un'Assemblea Nazionale per procedere all'elezione del nuovo Presidente e della Giunta Esecutiva.

Il Presidente può proporre due Vice Presidenti a cui attribuire diverse specifiche funzioni, individuando, tra i due, il ruolo di Vice Presidente Vicario, che avrà le funzioni di cui al comma due del presente articolo.

Art. 14 - Segretario

La sua designazione avviene su proposta del Presidente e ratifica della Giunta Esecutiva.

Il Segretario:

- è il tramite fra gli iscritti e la Giunta Esecutiva
- dà esecuzione alle delibere degli Organi Statutari
- è responsabile della conservazione e della diffusione dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva ed in generale dell'archivio del Gruppo

Art. 15 - Tesoriere

La sua designazione avviene su proposta del Presidente e ratifica della Giunta Esecutiva.

Il Tesoriere:

- amministra i fondi del Gruppo
- predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi che sottoporrà al Presidente ed alla Giunta Esecutiva per l'approvazione assembleare.
- propone eventuali variazioni dei contributi associativi che la Giunta Esecutiva delibererà e sottoporrà all'Assemblea Nazionale.

Art. 16 - Coordinatore Commissioni

È nominato tra i membri della Giunta Esecutiva

La sua designazione avviene su proposta del Presidente e ratifica della Giunta Esecutiva. Il Coordinatore delle Commissioni organizza l'attività delle Commissioni e sottopone l'andamento dei lavori al Presidente ed alla Giunta Esecutiva.

Il Presidente può proporre più Coordinatori.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale fra gli associati che non rivestono altre cariche sociali e che abbiano un'anzianità di appartenenza continuativa al Gruppo Aziendale o di mandato di almeno 5 anni.

È compito del Collegio esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- i rapporti tra gli iscritti, gli iscritti e gli organi del Gruppo, nonché tra gli organi del Gruppo;
- il comportamento etico-professionale e deontologico degli associati

Il Collegio decide secondo equità in qualità di arbitro irrituale e può comminare le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto
- sospensione dall'attività associativa da due a dodici mesi
- espulsione dall'associazione

Contro ogni sua decisione, e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione della stessa, le Parti, cui i provvedimenti si riferiscono, possono presentare ricorso al Presidente del Gruppo che investirà della questione il Consiglio Nazionale.

Il ricorso ha efficacia sospensiva del provvedimento adottato.

Art. 18 - Collegio dei revisori dei conti

È formato da tre Componenti, più due supplenti, eletti tra gli Associati dell'Assemblea Nazionale tra i quali viene eletto il Presidente.

La qualifica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno al Gruppo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- verifica e correda del proprio parere i Bilanci preventivo e consuntivo
- esercita le proprie funzioni secondo le norme degli art. 2403 e segg. del Codice Civile in quanto applicabili. In caso di eccezionale gravità il Collegio, con votazione unanime, può richiedere la convocazione del Consiglio Nazionale.

PARTE IV

Art. 19 - Durata e cumulo delle cariche

Durata e cumulo delle Cariche:

- Tutti gli Organi del Gruppo durano in carica 3 anni e decadono con il rinnovo delle cariche sociali o per voto di sfiducia ove previsto.
- Non è ammesso il cumulo delle cariche tranne che per il coordinatore delle commissioni.

Art. 20 – Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assemblea Nazionale.

È richiesta la presenza anche per delega della maggioranza assoluta degli associati e l'approvazione di almeno 2/3 dei votanti.

Art. 21– Delibere

Ove non diversamente previsto, le deliberazioni degli Organi Statutari sono valide con l'approvazione della maggioranza dei Componenti l'Organo deliberante.

Art. 22 - Convocazione

La convocazione degli Organi Statutari avviene con lettera, telegramma fax o e-mail, nei termini stabiliti, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

Art. 23 - Compiti del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale:

- verifica che l'assemblea sia validamente costituita, comunica ai presenti il numero degli associati intervenuti per presenza e/o delega e dichiara aperti i lavori
- cura l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto dell'ordine del giorno e dello Statuto
- riceve le domande d'intervento degli associati, ne determina la durata massima e l'ordine

- cura la raccolta della documentazione relativa agli interventi ed ai lavori, ivi comprese le schede di votazione, consegnandole al termine dei lavori al Segretario del GAS
- decide se porre al voto e con quale forma di manifestazione particolari argomenti emersi nel corso dei lavori e funzionali al loro miglior andamento
- dà mandato ad almeno altri 3 associati nominati dall'assemblea di redigere il documento programmatico conclusivo
- dichiara chiusi i lavori
- dà incarico al Segretario dell'Assemblea di redigere un sintetico verbale dei lavori, consegnandolo entro 30 giorni al Segretario del GAS
- fissa le ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto riceve e pubblica le liste elettorali ed i relativi programmi
- assume i provvedimenti che ritiene più opportuni a fronte di eventuali irregolarità nelle operazioni di voto segnalate e non risolte dalla Commissione elettorale
- riceve dalla Commissione Elettorale i risultati delle votazioni e li divulga

Art. 24 - La Commissione Elettorale

È nominata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali ed a tal fine:

- nomina il Presidente della commissione
- costituisce il seggio elettorale
- autentica le schede che saranno utilizzate per le votazioni, tenendone il conto e distruggendo quelle in soprannumero
- consegna le schede di votazione personali ed eventualmente quella da votare per delega
- riceve la scheda personale dell'associato che abbia votato e quella eventualmente votata per delega
- procede allo scrutinio delle schede di votazione iniziando da quelle per l'elezione del presidente e della Giunta Esecutiva estraendone una per volta dall'urna
- comunica al Presidente dell'Assemblea i risultati delle votazioni
- redige e sottoscrive apposito verbale, dal quale devono risultare eventuali contestazioni non risolte all'interno del seggio, trasmettendolo al presidente del Congresso assieme a tutte le schede di votazione
- sottopone al Presidente dell'Assemblea qualsiasi irregolarità di cui comunque abbia notizia.

Art. 25 Votazioni ed Elezioni della Giunta Esecutiva

A cura della segreteria del Gruppo dovrà essere redatto l'elenco generale degli iscritti al Gruppo in regola con gli adempimenti dello Statuto. Tale elenco sarà consegnato alla Commissione elettorale e costituirà il registro di riferimento valido per l'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'Assemblea, nel dichiarare aperte le elezioni per il rinnovo degli Organi del Gruppo, inviterà alla presentazione delle liste.

Le liste devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea Nazionale almeno il giorno prima dell'inizio delle votazioni, a cura del candidato alla carica di Presidente del Consiglio Nazionale.

Le liste sono valide se sottoscritte da almeno quindici iscritti aventi diritto al voto. Una volta sottoscritta una lista l'associato non può sottoscrivere altre liste.

Chiusa la fase di presentazione delle liste il Presidente dell'Assemblea Nazionale invita, secondo l'ordine di presentazione, i candidati Presidenti ad illustrare, il programma e le candidature.

Il Presidente dell'Assemblea fissa l'orario di inizio delle operazioni di voto tenendo in debita considerazione l'esigenza dei tempi necessari ad un adeguato dibattito congressuale.

All'apertura delle operazioni di voto ad ogni elettore sarà consegnata la scheda vidimata dal Presidente del seggio elettorale.

Saranno presentate all'Assemblea una o più liste formate da un Candidato Presidente e da sei associati ciascuna.

L'Assemblea voterà il candidato Presidente e la sua lista. Risulterà eletto il Presidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti e la sua lista.

In caso di parità di voto, si ha riguardo, con riferimento alla persona del candidato Presidente, nell'ordine: all'anzianità continuativa di Gruppo, in subordine a quella di mandato, ed infine a quella anagrafica.

Art.26 – votazione collegio dei revisori e dei probiviri

L'elezione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri avviene mediante presentazione da parte della Presidenza dell'Assemblea Nazionale di una lista per ciascuna carica.

L'iscrizione alle liste dovrà avvenire almeno tre ore prima delle operazioni di voto e dovrà farsi di persona da parte del candidato.

Ogni candidato potrà concorrere unicamente ad una delle due cariche.

Ogni elettore potrà esprimere un massimo di tre voti per gli effettivi e di due per i supplenti per entrambe le votazioni.

In caso di parità di voto, si ha riguardo nell'ordine: all'anzianità continuativa di Gruppo, a quella di mandato ed infine a quella anagrafica.

Art. 27 - Elezioni e subentri

Quando un membro elettivo degli organi statutari viene a cessare per decadenza, dimissioni e/o per una delle cause riportate all'art. 29 dello statuto, lo stesso dovrà essere sostituito entro 60 giorni.

Nel caso di un componente della Giunta Esecutiva il sostituto sarà cooptato dal Presidente e tale scelta dovrà essere ratificata dalla Giunta Esecutiva.

Nel caso di un componente degli altri organi eletti dall'Assemblea, subentrerà il primo dei non eletti tra i candidati a quella carica.

Il Consigliere Regionale viene sostituito con le modalità di cui all'Art. 9.

Art. 28 – Incompatibilità con le cariche

Il Presidente e i membri della Giunta esecutiva e del Consiglio Nazionale informano la Giunta e il Consiglio delle eventuali richieste di affidamento, provvisorio o definitivo, di agenzie e portafogli da parte di Sara Ass.ni e Sara Vita, e si astengono dall'accettare tale affidamento, senza l'autorizzazione espressa del Consiglio Nazionale, valutata la straordinarietà del caso.

Art. 29 – Decadenza dalle cariche

I Componenti eletti e quelli designati decadono dalle cariche ricoperte nei casi che seguono:

- assenza senza giustificato motivo a due sedute consecutive dell'Organo di cui fanno parte; l'eventuale giustificazione deve essere presentata per iscritto al Presidente o al Segretario dell'Organo, entro la successiva seduta.
- accettazione di agenzie e portafogli da parte di Sara Ass.ni e Sara Vita senza l'autorizzazione di cui all'art. 28 o con omissione della comunicazione prevista dallo stesso articolo.
- Intervenuta mancanza dei presupposti di eleggibilità - espulsione definitiva dal Gruppo.

Art. 30 – Perdita della qualità di associato

La qualità di Associato si perde per:

- dimissioni inviate con lettera raccomandata al Presidente
- morosità come disposto dall'art.5
- delibera del Collegio dei Probiviri divenuta definitiva
- cessazione del mandato
- adesione ad altri organismi od associazioni che svolgono attività contraria alla politica attivata dal Gruppo nei confronti di Sara Assicurazioni.

Art. 31 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. I Bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, verificati e approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti, saranno sottoposti alla Giunta Esecutiva che li ratifica proponendone l'approvazione all'Assemblea Nazionale.

Art. 32 - Rimborsi spese

Tutti gli associati che prestano la loro opera per il GAS hanno diritto al rimborso delle spese a tal fine sostenute. Le spese devono essere documentate in originale, allegate allo specifico modulo predisposto dal Segretario. La Giunta Esecutiva determina gli eventuali limiti massimi di spesa rimborsabili e ne informa tutti gli associati che debbano richiedere un rimborso.

La Giunta Esecutiva può altresì determinare rimborsi forfettari delle spese non documentabili sostenute da un associato che ha prestato opera per il GAS. Il Segretario – Tesoriere, ricevute le note di rimborso, provvede al loro pagamento con periodicità trimestrale.

Art. 33 - Scioglimento del Gruppo

L'Assemblea Nazionale, appositamente convocato per deliberare lo scioglimento del Gruppo, con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati provvede alla nomina di tre liquidatori tra gli iscritti di cui uno tesoriere e fissa le norme per la suddivisione dei beni dell'associazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione. Eventuali sue modifiche, in quanto applicabili e compatibili, potranno essere recepite a far data dal 01 gennaio 2020.

Art. 35 – Zone

Le Zone sono così ripartite:

1. ABRUZZO-MOLISE
2. CALABRIA
3. CAMPANIA
4. EMILIA ROMAGNA - MARCHE
5. LAZIO - UMBRIA
6. LIGURIA
7. LOMBARDIA
8. PIEMONTE - VAL D'AOSTA
9. PUGLIA – BASILICATA
10. SARDEGNA
11. SICILIA
12. TOSCANA
13. TRIVENETO

Ciascuna zona dovrà mantenere un minimo di 10 associati.

In corrispondenza di ciascun rinnovo delle quote associative il segretario verificherà il numero di associati di ciascuna zona.

Nel caso in cui tali associati siano inferiori a 10, il Presidente inviterà la zona ad accorparsi con altra limitrofa entro 30 giorni dalla comunicazione.

Nel caso in cui l'accorpamento non avvenga, procederà il Presidente con facoltà di deroga.

Statuto approvato in Assemblea Nazionale a Paestum (SA) il 22/10/2019 -

REPERTORIO N. 100333

MATRICE N. 35726

DEPOSITO DI STATUTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio.

- 27 febbraio 2020 -

In Bologna via Dante n. 6.

Avanti a me dottor **ANDREA ERRANI**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, è presente il signor:

VICINANZA GAETANO nato a Salerno (SA) il 3 marzo 1963, domiciliato a Sassuolo (MO) viale Pirandello n. 3, il quale interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di Presidente ed in rappresentanza della **Associazione "GAS - Gruppo Agenti Sara"** con sede in Sassuolo (MO) via Goito n. 3, codice fiscale 97099900835, ai sensi di Statuto.

Comparente cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo.

Si premette:

a) che in data 16 febbraio 2011, si è costituita l'Associazione non riconosciuta "GAS - Gruppo Agenti Sara", con atto per Notaio Federico Basile di Roma, rep. n. 226/149, registrato a Roma 3 il 22 febbraio 2011 al n. 6258, serie 1T;

b) che in data 21 - 22 - 23 ottobre 2019 si è svolta, presso l'Hotel Ariston - Via Laura 13 - 84047 Paestum (SA), l'ottava Assemblea Nazionale del Gruppo Agenti Sara Assicurazioni;

c) che in sede di detta Assemblea, come risulta da verbale redatto a norma dell'art. 23 dello Statuto dell'Associazione, sono state proposte e messe regolarmente al voto le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione, approvato in sede di atto costitutivo;

d) che da quanto emerge dagli artt. 7 - 20 - 21 dello Statuto:

"- l'Assemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, almeno dei 2/3 degli associati in prima convocazione ed almeno 1/3 degli associati in seconda convocazione;

- il quorum deliberativo, salvo quanto previsto in tema di modifiche statutarie, è determinato nel cinquanta per cento più uno dei componenti dell'Assemblea validamente costituita;

- in caso di modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, del cinquanta per cento più uno degli associati e delibera con voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti."

Tutto quanto premesso facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il comparente agendo nella sua veste di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "GAS - Gruppo Agenti Sara", mi chiede di ricevere in deposito ai miei atti lo Statuto aggiornato che regola la vita dell'Associazione medesima, statuto approvato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione, svoltasi in seconda convocazione, di cui in premessa e tenutasi in conformità dei dettati sopra indicati.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ricevo in deposito detto Statuto, composto da n. 35 (trentacinque) articoli, che allego al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

UFFICIO TERRITORIALE

Bologna

Reg. il 03/03/2020

al n. 10426 Serie 1T

Euro € 356,00

Le spese del presente atto sono a carico della suddetta Associazione.
Io Notaio ho letto al comparente, che lo ha approvato e sottoscritto alle ore 15,25 il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su di un foglio per due facciate intere e fino a qui di questa terza.

F.to Vicinanza Gaetano

F.to Andrea Errani Notaio